

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2779

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TATÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2004

—————

Disposizioni ordinamentali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
nonché rideterminazione del comparto di contrattazione del personale

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di stabilire una nuova organizzazione del soccorso e delle attività di protezione civile, istituendo un organo autonomo capace di elaborare la politica di protezione civile, in particolare per gli aspetti di coordinamento e d'indirizzo.

L'articolo 1 prevede la riunificazione e la razionalizzazione delle funzioni tra Dipartimento della protezione civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilendone criteri e principi direttivi. La collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri consente di conferire mezzi e uomini che concretamente praticano l'attività di protezione civile, superando il concetto dell'intervento

d'emergenza per entrare in quello quotidiano della prevenzione e dell'educazione.

L'articolo 2 valorizza il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'istituzione di un comparto di contrattazione, denominato «dei Vigili del fuoco e degli operatori di protezione civile», nell'ambito del pubblico impiego, in grado di affrontare nello specifico le tematiche contrattuali, assicurando lo *status* di categoria contrattualizzata, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono rispettivamente la copertura finanziaria, le disposizioni di attuazione e l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni ordinamentali sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per il conseguimento delle finalità della protezione civile, mediante il coordinamento delle azioni e delle attività necessarie a prevenire o a fronteggiare situazioni di calamità nazionali o interregionali, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il personale e gli uffici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno sono posti alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. In sostituzione degli organi centrali presso il Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al coordinamento sul territorio nazionale delle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché dei servizi di soccorso tecnico urgente, nel rispetto della legislazione vigente, anche mediante l'adozione di regolamenti e normative tecniche specifiche.

3. I compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ricompresi nell'ambito dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) coordinamento operativo ed esecutivo delle associazioni di volontariato e degli organismi che le promuovono;

b) predisposizione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile sul territorio;

c) raccolta delle informazioni, delle ricerche e dei dati, elaborati dagli enti prepo-

sti, utili alle attività di prevenzione, educazione ed intervento di protezione civile sul territorio;

d) partecipazione alla predisposizione dei programmi nazionali e regionali del Dipartimento della protezione civile, ai fini della previsione, della prevenzione e del soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio, nonchè dei piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

4. Per l'espletamento delle attività indicate al comma 3, le sedi e gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco operano d'intesa con le regioni ed i comuni.

Art. 2.

(Rideterminazione del comparto di contrattazione del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è collocato in un apposito comparto di contrattazione, denominato «dei Vigili del fuoco e degli operatori di protezione civile», ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 4.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione delle disposizioni generali contenute nella presente legge.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

